

## CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

**OGGETTO: S.P. 139 – Intervento di consolidamento di una pila del ponte sul torrente Pellice in comune di Villafranca al Km. 22+450. Prog. LL.PP. n. 13159/2017 - CUP J27H17000180002 - C.I.G. 7448549116**

**Importo a base di gara: Euro 455.000,00**

### VERBALE DI GARA

#### I SEDUTA

a seguito di procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., col metodo delle offerte segrete con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., determinato mediante offerta a prezzi unitari sulla base dell'elenco delle varie categorie di lavori previsti dal capitolato speciale d'appalto con individuazione ed esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell'art. 97 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con le modalità di cui all'art 97 comma 2 del medesimo decreto, previo sorteggio, da effettuarsi in sede di gara, del metodo di determinazione del valore della soglia di anomalia.

Non si procederà ad esclusione automatica nel caso in cui il numero le offerte ammesse sia inferiore a dieci.

Resta ferma la facoltà della Stazione appaltante di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa ai sensi del'art. 97 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., secondo le modalità di cui ai commi 4 e 5 del predetto articolo.

Ai fini del perfezionamento dell'aggiudicazione sarà comunque richiesto, all'operatore economico provvisorio aggiudicatario, di dimostrare il **costo della mano d'opera** per una valutazione di coerenza con gli indici minimi di

congruità definiti dall'accordo del 28/10/2010 tra l'ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili) e le rappresentanze sindacali di categoria, assunti da Città metropolitana di Torino come indici minimi di riferimento del costo del lavoro e posti a base della stima effettuata e risultante nell'elaborato progettuale "Stima incidenza della manodopera" approvato con Decreto del Consigliere Delegato ai Lavori Pubblici e Infrastrutture n. 520- 32206 del 18/12/2017, nonché sulla base delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello, come da Circolare prot. n. 169868/2013, fasc. 7/2013/C class. 06.13 del 10 ottobre 2013.

Non sono ammesse offerte in aumento e l'aggiudicazione è definitiva ad unico incanto.

\_\*\_

L'anno duemiladiciotto, addì trentuno del mese di maggio, alle **ore 9,05** in Torino, nel Palazzo sede degli Uffici della Città Metropolitana - corso Inghilterra n. 7 - nella sala destinata alle pubbliche gare, si è riunita la Commissione per la procedura aperta di cui in oggetto così composta (in applicazione della deliberazione della Giunta Provinciale n. 971-202523/2003 del 05/08/2003):

- Ing. Matteo TIZZANI - Dirigente del Servizio Viabilità 3 - in qualità di Presidente, in applicazione dell'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, dell'art. 45 dello Statuto della Città Metropolitana e della D.G.P. n. 867-47903 del 16/12/2014 e s.m.i.;
- Dott.ssa Domenica VIVENZA – Dirigente del Servizio Appalti, Contratti ed Espropriazioni (segretario verbalizzante);
- Dott.ssa Antonella DAMICO – Responsabile dell'Ufficio Appalti e

Coordinamento Attività Contrattuale;

- Sig.ra Silvia COMOGLIO – Dipendente del Servizio Appalti, Contratti ed Espropriazioni.

Sono altresì presenti quale supporto amministrativo all'attività istruttoria le Dott.sse Donatella FICOZZI, Silvana CHIARAZZO, Romana GERBINO ed il Dott. Claudio FERRERO, dipendenti a supporto del Servizio Appalti, Contratti ed Espropriazioni.

### **PREMESSO**

- che con Decreto del Consigliere Delegato ai Lavori Pubblici e alle Infrastrutture n. 520 – 32206 del 18/12/2017 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo ai lavori denominati SP 139 - INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DI UNA PILA DEL PONTE SUL TORRENTE PELLICE IN COMUNE DI VILLAFRANCA AL KM 22+450 per un importo complessivo di Euro 636.520,75 di cui Euro 455.000,00 a base di gara;

- che con medesimo decreto si è preso atto che Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Sabrina Bergese, che ha provveduto alle verifiche di competenza, ivi comprese quelle attinenti alla validazione del progetto ai sensi dell'art. 55 del D.P.R. 207/2010 (atto di validazione in data 04.12.2017);

- che non è stato previsto il frazionamento in lotti, per le motivazioni indicate Decreto del Consigliere Delegato ai Lavori Pubblici e alle Infrastrutture n. 520 – 32206 del 18/12/2017, ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (non ricorrono necessità di tipo funzionale e/o prestazionale);

- che non è stato necessario redigere il D.U.V.R.I. in quanto i rischi analizzati in tale documento sono già stati presi in considerazione al momento della redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- che con determinazione del Dirigente del Servizio Viabilità 2 n. 68 –3182 del 13.03.2018 è stato rettificato l’art. 25 comma 3, primo capoverso del Capitolato Speciale di Appalto – Parte Generale, per le motivazioni indicate nel suddetto atto e sono state individuate le modalità di gara stabilendo l’esperimento di una procedura aperta tra imprese in possesso dei requisiti di qualificazione di cui al DPR 207/2010 e s.m.i. (categoria prevalente OS21),
- con medesima determinazione è stato previsto altresì che la gara sarà tenuta col metodo delle offerte segrete **con il criterio del prezzo** più basso, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., **determinato mediante offerta a prezzi unitari sulla base dell'elenco delle varie categorie di lavori previsti dal capitolato speciale d'appalto con individuazione ed esclusione automatica** delle offerte anomale, ai sensi dell’art. 97 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con le modalità di cui all’art 97 comma 2, previo sorteggio, da effettuarsi in sede di gara, del metodo di determinazione del valore della soglia di anomalia;
- che il bando di gara contenente le modalità di effettuazione della gara, nonché le condizioni di ammissibilità alla stessa, è stato pubblicato in data 17.04.2018 all’Albo Pretorio on line pagina web <http://www.cittametropolitana.torino.it/servizi/appalti/gare.html>;
- che la pubblicità della gara è stata effettuata, ai sensi della normativa vigente, nei seguenti termini:  
avviso di gara pubblicato su:

- apposito sito internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 17.04.2018;
- apposito sito internet dell'Osservatorio LL.PP della Regione Piemonte in data 17.04.2018;
- apposito sito informatico della Città Metropolitana di Torino in data 17.04.2018;
- Albo Pretorio della Città Metropolitana di Torino dal 17.04.2018 al 30.05.2018;
- Albo Pretorio del Comune di Torino dal 17.04.2018 al 30.05.2018;
- Albo Pretorio del Comune di Villafranca Piemonte dal dal 17.04.2018 al 30.05.2018;
- che i referti di avvenuta pubblicità nei termini sopra indicati sono depositati agli atti della Città Metropolitana;
- che è stato individuato il C.I.G. 7448549116 e che è stato ordinato il versamento di Euro 225,00 in data 11.04.2018 quale contributo all'ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione (già AVCP);
- che il termine perentorio previsto per la presentazione delle offerte è stato fissato per le ore 12,00 del giorno 30.05.2018;
- che le offerte dovevano pervenire entro e non oltre il suddetto termine, ad esclusivo rischio del mittente, a pena di esclusione, direttamente o a mezzo posta (posta celere compresa);
- che in data odierna, ore 09,00, si procederà allo svolgimento dell'attività istruttoria ed ammissione dei concorrenti alla gara;
- che l'avviso di gara prevede altresì che, qualora in esito alla definizione delle operazioni di ammissione si intendesse necessaria una ulteriore seduta

pubblica, la Commissione di gara tornerà a riunirsi in data 11.06.2018 ore 9,00 per comunicare l'esito delle eventuali integrazioni e regolarizzazioni della documentazione di gara resesi necessarie ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

### **QUANTO SOPRA PREMESSO**

Si prende preliminarmente atto che hanno fatto pervenire offerta le 148 imprese indicate nell'elenco allegato al presente verbale sotto la lettera A).

Si dà atto che tutte le predette offerte sono pervenute nel termine previsto del 30.05.2018 ore 12,00 e vengono pertanto ammesse alla gara.

Si dà altresì atto che, per problemi tecnici, non è stato possibile effettuare la verifica negli elenchi dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, riguardante imprese sanzionate a vario titolo. Pertanto la Commissione rinvia a successive verifiche da parte dell'Ufficio Appalti per il riscontro su eventuali segnalazioni rilevanti ai fini dell'ammissione alla presente gara che verranno comunicate nella seconda seduta.

Si prosegue quindi ai sensi dell'art. 97 c. 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con le operazioni di sorteggio per l'individuazione del metodo per il calcolo della soglia di anomalia.

Si procede a far constare che i fogli su cui sono stampati i cinque metodi A), B), C), D) ed E) articolato in E1), E2), E3), E4) vengono inseriti nell'urna uno alla volta dopo averli palesati e ripiegati più volte su se stessi, in modo da non rendere visibili le lettere dall'esterno.

Concluse le operazioni di inserimento, si provvede a rimescolare il contenuto dell'urna.

Successivamente viene invitata una persona tra il pubblico ad effettuare

l'estrazione.

Viene individuato il Sig. Antonino Di Santo, il cui documento identificativo viene depositato in copia agli atti.

Viene estratto il metodo cui all'art. 97 comma 2 lettera D) per la definizione della soglia di anomalia.

Si procede, pertanto, all'apertura dei plichi, che si presentano tutti chiusi e sigillati come previsto dal bando di gara e all'esame, per ogni concorrente, della documentazione presentata ai fini dell'ammissibilità alla gara, risultando quanto segue:

- tutti i plichi contengono l'offerta economica in busta sigillata e la documentazione richiesta ai punti "A" e "B" del bando di gara risulta essere, **per tutti i concorrenti, idonea ai fini dell'ammissibilità alla stessa, ad eccezione** di quella prodotta dagli operatori economici seguenti:

- **ANTONINI S.R.L.** - VIA SANTA LUCIA 55/A - 06083 BASTIA UMBRA (PG) - C.F. 02168670541 è **ammesso con riserva** poiché non ha reso la dichiarazione di cui al punto 19) della dichiarazione di gara (All. A1), secondo cui bisogna dichiarare, barrando alternativamente e con unica opzione, una delle due opzioni ivi previste.

Il punto 19) del bando di gara, corrispondente al richiamato punto 19) della dichiarazione (All. A1), dispone, infatti, che occorre dichiarare alternativamente e con unica opzione "a) che alla data di pubblicazione del bando di gara l'operatore economico non ha in essere alcun contratto riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 105 comma 3 c-bis del D.lgs.50/2016 e s.m.i.; b) che alla data di pubblicazione del bando di gara l'operatore economico ha in essere i seguenti contratti riconducibile alla

fattispecie di cui all'art. 105 comma 3 c-bis del D.lgs.50/2016 e s.m.i.:  
.....(indicare gli operatori economici con i quali ha in  
essere detti contratti e la data di stipulazione dei medesimi);”.

La Commissione di gara pertanto ritiene di applicare il disposto dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. nella parte in cui prevede: *“Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.”* e di disporre una **ammissione con riserva**, onde procedere alla richiesta delle necessarie integrazioni, e definire successivamente se sciogliere la riserva confermando l'ammissione o, se del caso, procedendo alla necessaria esclusione;

- **A.T.I. PMP COSTRUZIONI SRL** (C.F. 02550740027) /**CACCIABUE SRL** (C.F. 02078300064) - CORSO FELICE CAVALLOTTI 54 - 14100 ASTI è **ammesso con riserva** poiché poiché l'impresa mandante Cacciabue srl non ha reso la dichiarazione di cui al punto 19) della dichiarazione di gara (All. A1), secondo cui bisogna dichiarare, barrando alternativamente e con unica opzione, una delle due opzioni ivi previste.

Il punto19) del bando di gara, corrispondente al richiamato punto19) della dichiarazione (All. A1), dispone, infatti, che occorre dichiarare

alternativamente e con unica opzione “a) che alla data di pubblicazione del bando di gara l’operatore economico non ha in essere alcun contratto riconducibile alla fattispecie di cui all’art. 105 comma 3 c-bis del D.lgs.50/2016 e s.m.i .; b) che alla data di pubblicazione del bando di gara l’operatore economico ha in essere i seguenti contratti riconducibile alla fattispecie di cui all’art. 105 comma 3 c-bis del D.lgs.50/2016 e s.m.i.:  
.....(indicare gli operatori economici con i quali ha in essere detti contratti e la data di stipulazione dei medesimi);”.

La Commissione di gara pertanto ritiene di applicare il disposto dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. nella parte in cui prevede: *“Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all’articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.”* e di disporre una **ammissione con riserva**, onde procedere alla richiesta delle necessarie integrazioni, e definire successivamente se sciogliere la riserva confermando l’ammissione o, se del caso, procedendo alla necessaria esclusione;

- **BELLORA SAS** - C.SO IV NOVEMBRE, 41 - S. STEFANO BELBO (CN)- C.F. 01117080042 è **ammesso con riserva** poiché nel plico offerta risulta inserito un DGUE riferito all’impresa G&B di Ram srl di cui non

risulta assolutamente chiaro il ruolo.

Dagli atti prodotti infatti questo operatore dichiara di partecipare alla gara come impresa singola, né dichiara di fare avvalimento per la qualificazione di altra impresa, possedendo peraltro l'idonea qualificazione in proprio.

La Commissione di gara pertanto ritiene di applicare il disposto dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. nella parte in cui prevede: *“Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.”* e di disporre una **ammissione con riserva**, onde procedere alla richiesta delle necessarie integrazioni, e definire successivamente se sciogliere la riserva confermando l'ammissione o, se del caso, procedendo alla necessaria esclusione;

- **CEDIS SRL** - C.SO RISORGIMENTO, 347 - ISERNIA - C.F. 00295620942 è **ammesso con riserva** poiché risultano delle contraddizioni in merito alla dichiarazione di subappalto.

Invero nell'allegato A1) al bando di gara l'operatore nulla dichiara ai punti 17) e 18) in tema di subappalto, mentre nell'allegato A2) (D.G.U.E.) Parte II sezione D, dichiara di voler subappaltare e rimanda per l'indicazione delle lavorazioni ad un allegato che però non risulta inserito nel plico offerta.

La Commissione di gara pertanto ritiene di applicare il disposto dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. nella parte in cui prevede: *“Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.”* e di disporre una **ammissione con riserva**, onde procedere alla richiesta delle necessarie integrazioni, e definire successivamente se sciogliere la riserva confermando l'ammissione o, se del caso, procedendo alla necessaria esclusione;

- **CONSORZIO STABILE AGORAA'** - CORSO SICILIA 24 - 95024 ACIREALE (CT) - C.F. 04870080878 è **ammesso con riserva** poiché non risulta aver inserito nel plico offerta la ricevuta di versamento del contributo all'ANAC del valore di euro 35,00 riferito alla gara in oggetto.

La Commissione di gara pertanto ritiene di applicare il disposto dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. nella parte in cui prevede: *“Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e*

*all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. “e di disporre una **ammissione con riserva**, onde procedere alla richiesta delle necessarie integrazioni, e definire successivamente se sciogliere la riserva confermando l'ammissione o, se del caso, procedendo alla necessaria esclusione;*

**- CONSORZIO STABILE A.R.E.M. LAVORI - VIA CADUTI DI NASSIRIYA, VICTORIA PARK, SCALA B - SANTA MARIA CAPUA VETERE - C.F. 03843610613 è ammesso con riserva** poiché non ha reso la dichiarazione di cui al punto 19) della dichiarazione di gara (All. A1), secondo cui bisogna dichiarare, barrando alternativamente e con unica opzione , una delle due opzioni ivi previste.

Il punto19) del bando di gara, corrispondente al richiamato punto 19) della dichiarazione (All. A1), dispone, infatti, che occorre dichiarare alternativamente e con unica opzione “a) che alla data di pubblicazione del bando di gara l'operatore economico non ha in essere alcun contratto riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 105 comma 3 c-bis del D.lgs.50/2016 e s.m.i .; b) che alla data di pubblicazione del bando di gara l'operatore economico ha in essere i seguenti contratti riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 105 comma 3 c-bis del D.lgs.50/2016 e s.m.i.:  
.....(indicare gli operatori economici con i quali ha in essere detti contratti e la data di stipulazione dei medesimi);”.

La Commissione di gara pertanto ritiene di applicare il disposto dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. nella parte in cui prevede: “*Le carenze*

*di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.”* e di disporre una **ammissione con riserva**, onde procedere alla richiesta delle necessarie integrazioni, e definire successivamente se sciogliere la riserva confermando l'ammissione o, se del caso, procedendo alla necessaria esclusione;

- **CONSORZIO STABILE RESTAURI E CONSERVAZIONI GANOSIS - VIA CARDONI 2 – 82010 SAN LEUCIO DEL SANNIO (BN) - C.F. 01375260625** è **ammesso con riserva** poiché non ha reso la dichiarazione di cui al punto 19) della dichiarazione di gara (All. A1), secondo cui bisogna dichiarare, barrando alternativamente e con unica opzione , una delle due opzioni ivi previste.

Il punto 19) del bando di gara, corrispondente al richiamato punto 19) della dichiarazione (All. A1), dispone, infatti, che occorre dichiarare alternativamente e con unica opzione “a) che alla data di pubblicazione del bando di gara l'operatore economico non ha in essere alcun contratto riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 105 comma 3 c-bis del D.lgs.50/2016 e s.m.i .; b) che alla data di pubblicazione del bando di gara l'operatore economico ha in essere i seguenti contratti riconducibile alla

fattispecie di cui all'art. 105 comma 3 c-bis del D.lgs.50/2016 e s.m.i.:  
.....(indicare gli operatori economici con i quali ha in  
essere detti contratti e la data di stipulazione dei medesimi);”.

La Commissione di gara pertanto ritiene di applicare il disposto dell'art. 83  
comma 9 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. nella parte in cui prevede: *“Le carenze  
di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate  
attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In  
particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità  
essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui  
all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e  
all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un  
termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o  
regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i  
soggetti che le devono rendere.”* e di disporre una **ammissione con riserva**,  
onde procedere alla richiesta delle necessarie integrazioni, e definire  
successivamente se sciogliere la riserva confermando l'ammissione o, se del  
caso, procedendo alla necessaria esclusione;

- **D'AGARO SRL** - FRAZ. PIERIA, 17 - 33020 PRATO CARNICO (UD)  
C.F. 01409940309 è **ammesso con riserva** poiché ha prodotto a corredo  
dell'offerta una cauzione provvisoria rilasciata dalla Società Cattolica di  
Assicurazione la quale contiene una definizione del rischio coperto dalla  
cauzione medesima più restrittivo di quello previsto dalla norma di legge.

Nello specifico l'Appendice alla polizza n. 00060991007450 dispone : *“La  
presente garanzia.....copre la mancata sottoscrizione del contratto  
dopo l'aggiudicazione per fatto dell'affidatario riconducibile ad una*

condotta connotata da dolo o colpa grave,....”difformemente da quanto disposto dall’ art. 93 comma 6 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. il quale dispone: “La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario.....”.

La Commissione di gara pertanto ritiene di applicare il disposto dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. nella parte in cui prevede: “*Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all’articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.*” e di disporre una **ammissione con riserva**, onde procedere alla richiesta delle necessarie integrazioni, e definire successivamente se sciogliere la riserva confermando l’ammissione o, se del caso, procedendo alla necessaria esclusione;

- **FEA SRL** - VIA MANZOLINO EST N.14 - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO) - C.F. 02764870362 è **ammesso con riserva** poiché risulta sussistere a carico del Legale rappresentante sig. Feltrin Emanuele una condanna per reato di cui all’art. 353 c.p., fattispecie che ai sensi dell’art. 80 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. comporta esclusione dalla gara ai sensi del comma 6 del citato articolo.

Invero il comma 7 ed il comma 8 della medesima norma consentono alla

Stazione appaltante di esercitare una discrezionalità tecnica al ricorrere di talune circostanza, la prima delle quali è che la pena detentiva inflitta sia inferiore a 18 mesi.

Premesso ciò e dato atto che la dichiarazione sostitutiva resa dal Feltrin parrebbe confermare la sussistenza di tale circostanza, la Commissione di gara ritiene di applicare il disposto dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. nella parte in cui prevede: *“Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.”* e di disporre una **ammissione con riserva**, onde procedere alla richiesta delle necessarie integrazioni, e definire successivamente se sciogliere la riserva confermando l'ammissione o, se del caso, procedendo alla necessaria esclusione;

- **G.&M. LAVORI SRL** - VIA SANTA MARIA N.57 - 03029 VEROLI (FR) - C.F. 02314460607 è **ammesso con riserva** poiché la dichiarazione di gara inserita nella documentazione amministrativa risulta parzialmente difforme da quanto espressamente previsto dal bando di gara e dall'Allegato A1) al bando medesimo il quale espressamente dispone al punto: “8) di aver preso atto, nella formulazione dell'offerta economica, degli indici minimi di congruità definiti dall'accordo del 28/10/2010 tra l'ANCE (Associazione

Nazionale Costruttori Edili) e le rappresentanze sindacali di categoria assunti dalla Città metropolitana di Torino (già Provincia di Torino) come indici minimi di riferimento del costo lavoro e posti a base della stima effettuata e risultante nell'elaborato progettuale "Stima incidenza della manodopera" approvato con Decreto del Consigliere Delegato ai Lavori Pubblici e Infrastrutture n. 520- 32206 del 18/12/2017, come da circolare prot. n. 169868/2013 Fasc. 7/2013/C class. 06.13 del 10/10/2013".

La Commissione di gara pertanto ritiene di applicare il disposto dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. nella parte in cui prevede: "*Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.*" e di disporre una **ammissione con riserva**, onde procedere alla richiesta delle necessarie integrazioni, e definire successivamente se sciogliere la riserva confermando l'ammissione o, se del caso, procedendo alla necessaria esclusione;

- **GEOPROTECTION SRL** - VIA R. DEL DIN N.10/B - 33028 TOLMEZZO (UD) - C.F. 00426770145 è **ammesso con riserva** poiché la dichiarazione di gara inserita nella documentazione amministrativa risulta parzialmente difforme da quanto espressamente previsto dal bando di gara e

dall'Allegato A1) al bando medesimo il quale espressamente dispone al punto:” 8) di aver preso atto, nella formulazione dell’offerta economica, degli indici minimi di congruità definiti dall’accordo del 28/10/2010 tra l’ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili) e le rappresentanze sindacali di categoria assunti dalla Città metropolitana di Torino (già Provincia di Torino) come indici minimi di riferimento del costo lavoro e posti a base della stima effettuata e risultante nell’elaborato progettuale “Stima incidenza della manodopera” approvato con Decreto del Consigliere Delegato ai Lavori Pubblici e Infrastrutture n. 520– 32206 del 18/12/2017, come da circolare prot. n. 169868/2013 Fasc. 7/2013/C class. 06.13 del 10/10/2013”.

La Commissione di gara pertanto ritiene di applicare il disposto dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. nella parte in cui prevede: *“Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all’articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.”* e di disporre una **ammissione con riserva**, onde procedere alla richiesta delle necessarie integrazioni, e definire successivamente se sciogliere la riserva confermando l’ammissione o, se del caso, procedendo alla necessaria esclusione;

- **GIGLIO COSTRUZIONI S.R.L.** - PIAZZA EUROPA N.24 - 84020 OLIVETO CITRA (SA) - C.F. 01799510654 è **ammesso con riserva** poiché risulta aver inserito nel plico offerta un contributo all'ANAC del valore di euro 20,00 riferito ad altra procedura di gara (CIG 744861578B) difformemete da quanto disposto per la gara in oggetto avente diverso CIG per la quale il contributo previsto dal bando è di euro 35,00.

La Commissione di gara pertanto ritiene di applicare il disposto dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. nella parte in cui prevede: *“Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.”* e di disporre una **ammissione con riserva**, onde procedere alla richiesta delle necessarie integrazioni, e definire successivamente se sciogliere la riserva confermando l'ammissione o, se del caso, procedendo alla necessaria esclusione;

- **IMPRESA CIMENTI SRL** - VIA CARNIA LIBERA N.42 - 33025 OVARO (UD) - C.F. 01411800301 è **ammesso con riserva** poiché non ha reso la dichiarazione di cui al punto 19) della dichiarazione di gara (All. A1), secondo cui bisogna dichiarare, barrando alternativamente e con unica opzione, una delle due opzioni ivi previste .Il punto19) del bando di gara,

corrispondente al richiamato punto19) della dichiarazione (All. A1), dispone, infatti, che occorre dichiarare alternativamente e con unica opzione “a) che alla data di pubblicazione del bando di gara l’operatore economico non ha in essere alcun contratto riconducibile alla fattispecie di cui all’art. 105 comma 3 c-bis del D.lgs.50/2016 e s.m.i .; b) che alla data di pubblicazione del bando di gara l’operatore economico ha in essere i seguenti contratti riconducibile alla fattispecie di cui all’art. 105 comma 3 c-bis del D.lgs.50/2016 e s.m.i.: .....(indicare gli operatori economici con i quali ha in essere detti contratti e la data di stipulazione dei medesimi);”.

La Commissione di gara pertanto ritiene di applicare il disposto dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. nella parte in cui prevede: “*Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all’articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.*” e di disporre una **ammissione con riserva**, onde procedere alla richiesta delle necessarie integrazioni, e definire successivamente se sciogliere la riserva confermando l’ammissione o, se del caso, procedendo alla necessaria esclusione;

- **LANCELLOTTA RAFFAELE E C. S.N.C.** - VIA SAN ROCCO N.37 -

86070 FORNELLI (IS) - C.F. 00292430949 è **ammesso con riserva** poiché la dichiarazione di gara inserita nella documentazione amministrativa risulta parzialmente difforme da quanto espressamente previsto dal bando di gara e dall'Allegato A1) al bando medesimo il quale espressamente dispone al punto:” 8) di aver preso atto, nella formulazione dell’offerta economica, degli indici minimi di congruità definiti dall’accordo del 28/10/2010 tra l’ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili) e le rappresentanze sindacali di categoria assunti dalla Città metropolitana di Torino (già Provincia di Torino) come indici minimi di riferimento del costo lavoro e posti a base della stima effettuata e risultante nell’elaborato progettuale “Stima incidenza della manodopera” approvato con Decreto del Consigliere Delegato ai Lavori Pubblici e Infrastrutture n. 520– 32206 del 18/12/2017, come da circolare prot. n. 169868/2013 Fasc. 7/2013/C class. 06.13 del 10/10/2013”.

La Commissione di gara pertanto ritiene di applicare il disposto dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. nella parte in cui prevede: *“Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all’articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.”* e di disporre una **ammissione con riserva**,

onde procedere alla richiesta delle necessarie integrazioni, e definire successivamente se sciogliere la riserva confermando l'ammissione o, se del caso, procedendo alla necessaria esclusione;

- **LC LAVORI SRL** - VIA DEGLI ARTIGIANI 16/A - 39100 BOLZANO

- C.F. 02964030213 è **ammesso con riserva** poiché risulta aver prodotto a corredo dell'offerta la cauzione provvisoria n. 153100272799737868 rilasciata dalla Sace BT spa di importo inadeguato pari ad euro 4.451,00.

Infatti anche tenendo conto della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9001 - 2015 di cui l'impresa risulta validamente in possesso e che gli danno titolo alle riduzioni contemplate dall'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.(50% ) si arriverebbe ad un importo di euro 4.550,00.

La Commissione di gara pertanto ritiene di applicare il disposto dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. nella parte in cui prevede: *“Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.”* e di disporre una **ammissione con riserva**, onde procedere alla richiesta delle necessarie integrazioni, e definire

successivamente se sciogliere la riserva confermando l'ammissione o, se del caso, procedendo alla necessaria esclusione;

- **MARZI COSTRUZIONI SRL** - VIA MONTE BRANCASTELLO, 6 - 67100 L'AQUILA (AQ) - C.F. 01826390666 è **ammesso con riserva** poiché ha prodotto a corredo dell'offerta una cauzione provvisoria mancante dell'identificazione dell'Ente beneficiario e dell'oggetto della garanzia.

In altri termini nella busta risultano inserite le condizioni generali della polizza rilasciata dalla Euroins Insurance PLC (n. EIBR1801545) ed un altro allegato inerente i rapporti tra garante e contraente da cui non si ricavano gli essenziali dati su menzionati.

In considerazione del fatto che questo operatore economico nel D.G.U.E. ha dichiarato, barrando la casella predisposta, “di essere una microimpresa/piccola o media impresa” per il caso di specie trova applicazione la norma di favore di cui all'art. 93 comma 8 ultima parte del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e pertanto non risulta applicabile la causa di esclusione di cui alla stessa norma nella sua prima parte .

La carenza della garanzia provvisoria costituisce tuttavia una irregolarità essenziale.

La Commissione di gara pertanto ritiene di applicare il disposto dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. nella parte in cui prevede: *“Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e*

*all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.*” e di disporre una **ammissione con riserva**, onde procedere alla richiesta delle necessarie integrazioni, e definire successivamente se sciogliere la riserva confermando l'ammissione o, se del caso, procedendo alla necessaria esclusione;

- **STAZI LIVIO** - VIA LOC. BASSONE 28 - 25061 BOVEGNO (BS) - C.F. 01727690982 è **ammesso con riserva** poiché non ha reso la dichiarazione di cui al punto 19) della dichiarazione di gara (All. A1), secondo cui bisogna dichiarare, barrando alternativamente e con unica opzione, una delle due opzioni ivi previste.

Il punto 19) del bando di gara, corrispondente al richiamato punto 19) della dichiarazione (All. A1), dispone, infatti, che occorre dichiarare alternativamente e con unica opzione “a) che alla data di pubblicazione del bando di gara l'operatore economico non ha in essere alcun contratto riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 105 comma 3 c-bis del D.lgs.50/2016 e s.m.i. ; b) che alla data di pubblicazione del bando di gara l'operatore economico ha in essere i seguenti contratti riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 105 comma 3 c-bis del D.lgs.50/2016 e s.m.i.:  
.....(indicare gli operatori economici con i quali ha in essere detti contratti e la data di stipulazione dei medesimi);”.

La Commissione di gara pertanto ritiene di applicare il disposto dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. nella parte in cui prevede: “*Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate*”

*attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.*” e di disporre una **ammissione con riserva**, onde procedere alla richiesta delle necessarie integrazioni, e definire successivamente se sciogliere la riserva confermando l'ammissione o, se del caso, procedendo alla necessaria esclusione.

Si rinvia alla seduta pubblica del 11.06.2018, ore 9,00 per le comunicazioni circa l'esito delle integrazioni o regolarizzazioni di gara che verranno richieste ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. agli operatori economici ammessi con riserva e per la successiva apertura delle offerte economiche.

Si dà atto che:

- l'operatore economico AURORA CONSORZIO STABILE ha **individuato quale esecutore dei lavori** l'operatore economico Agrigarden s.r.l.;
- l'operatore economico CFC CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOCIETA' COOPERATIVA abbreviabile CFC SOC.COOP. ha **individuato quale esecutore dei lavori** gli operatori economici Azienda Agricola Tekno Green s.r.l. e Idroterm s.r.l.;
- l'operatore economico CO.I.R. CONSORZIO IMPRESE ROMAGNOLE ha **individuato quale esecutore dei lavori** l'operatore economico Biguzzi

s.r.l.;

- l'operatore economico CONSORZIO INTEGRA SOC. COOPERATIVA ha **individuato quale esecutore dei lavori** l'operatore economico Società cooperativa di lavoro B.A.T.E.A.;

- l'operatore economico CONSORZIO STABILE A.R.E.M. LAVORI ha **individuato quale esecutore dei lavori** l'operatore economico Mar Costruzioni s.r.l.;

- l'operatore economico CONSORZIO STABILE AGORAA ha **individuato quale esecutore dei lavori** l'operatore economico G.E.V. New Evolution s.r.l.;

- l'operatore economico CONSORZIO STABILE ARCHE' SOCIETA' CONSORTILE ARL ha **individuato quale esecutore dei lavori** l'operatore economico Kratos s.r.l.;

- l'operatore economico CONSORZIO STABILE GPT S.C.A.R.L. ha **individuato quale esecutore dei lavori** l'operatore economico S.I.C.E.T. s.r.l.;

- l'operatore economico CONSORZIO STABILE MARR SOCIETA' CONSORTILE A R.L. ha **individuato quale esecutore dei lavori** l'operatore economico SSB Project s.r.l.;

- l'operatore economico CONSORZIO STABILE MEDIL SCARL ha **individuato quale esecutore dei lavori** l'operatore economico ICG s.r.l.;

- l'operatore economico CONSORZIO STABILE PUNTA CAMPANELLA ha **individuato quale esecutore dei lavori** l'operatore economico Edilglobal s.r.l.;

- l'operatore economico FENIX CONSORZIO STABILE SCARL ha

**individuato quale esecutore dei lavori** l'operatore economico Coger s.r.l.;

- l'operatore economico CONSORZIO STABILE RESTAURI E CONSERVAZIONI GANOSIS ha **individuato quale esecutore dei lavori** l'operatore economico SAS Lavori s.r.l.

Si da altresì atto che ha fatto ricorso all'**avvalimento** l'operatore economico Costruzioni Stradali s.r.l. (impresa ausiliaria Geom. Catizzone Pietro Fiore).

La Commissione di gara sigilla le offerte in un plico e lo consegna alla Dirigente del Servizio Appalti, Contratti ed Espropriazioni per la custodia e la medesima comunica che lo inserirà in armadio blindato, ubicato presso l'ufficio dirigenziale del Servizio Appalti, Contratti ed Espropriazioni in corso Inghilterra 7, Torino, sino al giorno in cui ci sarà la seduta pubblica di comunicazione dell'esito delle ammissioni con riserva.

La Commissione di gara chiude i propri lavori alle ore 15,30.

Il presente verbale non tiene luogo di contratto.

Firmato in originale